



PCRI - 2025 Avvio procedimento cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di società sottoposte a procedura fallimentare prima del 16 luglio 2006, con fallimento chiuso ax art. 118 c. 1 nn. 3 e 4.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 8. c.3 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- l'art. 32 della L 18 giugno 2009, n 69 il quale dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
- l'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore;
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni, in particolare, l'art. 118 del predetto Regio Decreto, il quale, tra l'altro, prevede che nei casi di chiusura del fallimento per i motivi di seguito indicati, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese:
 - 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
 - 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;
- l'art. 119, c. 4, secondo il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;

RICHIAMATO

- il Provvedimento del Conservatore n. 428 del 13 ottobre 2021, già trasmesso al Tribunale



di Padova, Giudice del Registro, con nota prot. n. 61247 del 18.10.2021 e condiviso dal Giudice del Registro con nulla osta del 25.11.2021, che ha definito le modalità di comunicazione delle procedure di cancellazione massiva avente il medesimo oggetto destinato ad una pluralità di imprese che si trovino nella stessa situazione di irregolarità;

CONSIDERATO CHE

- è necessario procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- solo a seguito dell'introduzione dell'art. 108 Comma 1, lett. D) del D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 è stato espressamente previsto che il curatore chieda la cancellazione dal Registro delle Imprese per le società fallite, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) art. 118 della Legge Fallimentare, e che pertanto tale disposizione non si applichi per le procedure aperte prima del 16 luglio 2006;
- le difficoltà interpretative ed operative dell'art. 118 della L. F. hanno determinato il permanere presso il Registro Imprese di Padova di numerose posizioni di società con fallimento dichiarato in data antecedente al 16.7.2006 per le quali è pervenuto il decreto di chiusura per i casi di "compiuta ripartizione finale dell'attivo" e "insufficienza dell'attivo";
- il mantenimento di tali società nel Registro rischia di rendere l'anagrafe delle imprese non coerente con la situazione reale e, stante il lungo periodo di tempo trascorso dal fallimento, risulta difficile e altamente improbabile chiedere ai soggetti legittimati, amministratori e/o curatori fallimentari della società fallita, di provvedere alla cancellazione delle stesse dal Registro Imprese tramite la presentazione di apposita pratica;
- l'iscrizione della cancellazione delle imprese non più operative dal Registro delle Imprese si configura come un atto dovuto;

ACCERTATO CHE

- nel Registro delle Imprese risultano iscritte, attualmente, **n. 23 società di persone e n. 11 società di capitali** con fallimento **dichiarato prima del 16/07/2006** che risulta chiuso per i motivi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per il quali è decorso il termine per fare reclamo;
- per tutte le società oggetto del presente provvedimento è stata verificata l'*eventuale* cessazione della partita IVA, l'*eventuale* iscrizione dell'estinzione del soggetto nei registri dell'Agenzia delle Entrate e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri (terreni e fabbricati) tramite visura catastale;
- la quasi totalità delle società comprese nell'elenco allegato sub. 1 del presente provvedimento non dispone di un domicilio digitale o indirizzo PEC valido e attivo risultante dal Registro delle Imprese, cui notificare il provvedimento di cancellazione;
- qualora, a cancellazione intervenuta, dovessero, anche a distanza di anni, presentarsi soci e/o amministratori o altri soggetti legittimati, a dimostrare oggettivamente l'esistenza e l'attività ancora concreta della società cancellata, sarà comunque sempre possibile procedere alla cancellazione della cancellazione ex. art. 2191 c.c., ovvero nel caso in cui il Giudice del Registro ritenesse assoluta e costitutiva la cancellazione intervenuta con la procedura in oggetto, invitare gli interessati a proporre azioni nei confronti dei soci o dei liquidatori qualora riescano a dimostrare eventuali responsabilità e riparti di attivo successivi al fallimento;
- in caso di cancellazione dal Registro Imprese di una società iscritta anche all'Albo Artigiani



debba conseguire anche la cancellazione dall'Albo stesso con pari decorrenza, stante il necessario esercizio effettivo dell'attività artigiana ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 8.8.1985 n. 443 e degli artt. 3 e 3-bis della legge regionale 31.12.1987 n. 67;

DETERMINA

- di dare avvio, al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, e della contestuale cancellazione dall'Albo Artigiani, per le imprese ancora iscritte allo stesso, di **n. 23 società di persone e n. 11 società di capitali sottoposte a procedura fallimentare aperta ante 16 luglio 2006** (allegato sub 1 del presente provvedimento), che risulta chiuso per i motivi di cui all'art. 118, co. 1, nn. 3 e 4 e per le quali è decorso il termine per fare reclamo;
- di comunicare il presente provvedimento alle società coinvolte tramite la **pubblicazione all'Albo Camerale on-line** della Camera di Commercio di Padova **per 45 (quarantacinque)** giorni consecutivi ai sensi del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 428 del 13.10.2021, al fine di consentire ad eventuali controinteressati di presentare le proprie memorie;
- di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova denominata "Cancellazioni d'ufficio imprese non più operative".

Il Conservatore
e dirigente Registro Imprese
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)